

DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DEL CANE DI RAZZA

Art. 1

Il Kennel Club San Marino (KCSM) in virtù del riconoscimento giuridico del Consiglio dei XII n° 1146 e della Fédération Cynologique Internationale (FCI), istituisce il Libro genealogico dei cani di razza.

Art. 2

Il Libro genealogico rappresenta lo strumento per lo svolgimento dell'azione di miglioramento dei cani di razza ed ha, pertanto, la finalità di indirizzare l'attività selettiva, promuovendone la valorizzazione zootecnica. Le attività del Libro genealogico sono svolte con le norme di cui ai successivi articoli, sotto la vigilanza del KCSM e dell'FCI.

Art. 3

Allo svolgimento delle attività del Libro genealogico provvede il Kennel Club San Marino.

Art. 4

L'Ufficio del KCSM che si occupa del Libro genealogico è l'insieme organizzato di personale, strutture ed attrezzature che provvede:

- a) a garantire l'operatività del Libro genealogico;
- b) a compilare ed aggiornare i moduli e gli schedari;
- c) ad effettuare l'elaborazione dei dati raccolti secondo quanto previsto dalle Norme tecniche ai fini della valutazione dei soggetti;
- d) a rilasciare i documenti ufficiali del Libro genealogico secondo le modalità stabilite dal presente Disciplinare.

Art. 5

Sono istituiti i seguenti Registri:

- a) Proprietari: vengono iscritte in questo registro le persone fisiche fiscalmente residenti in territorio che siano proprietarie di uno o più soggetti iscritti al LOSM/RISM indipendentemente dal luogo in cui sono detenuti i cani.
- b) Allevatori: vengono iscritte in questo registro le persone fisiche residenti in territorio proprietarie di almeno una fattrice che abbia prodotto almeno una cucciolata iscritta ai Libri genealogici LOSM/RISM indipendentemente dal luogo in cui sono detenuti i cani.

Gli allevatori sono suddivisi in tre categorie:

- b1) Occasionali: è considerato allevatore occasionale chi produce in modo non abituale una o più cucciolate
- b2) Amatoriali: è considerato allevatore amatoriale chi produce cucciolate in modo abituale senza essere titolare di affisso

b3) Professionali con Affisso: è considerato allevatore professionale chi produce cucciolate in modo abituale essendo titolare di affisso riconosciuto KCSM/FCI.

Art. 6

Il Libro genealogico si articola in:

- a) Libro Origini San Marino (L.O.S.M.);
- b) Registro Iniziati San Marino (R.I.S.M.)

Il Libro Origini San Marino ed il Registro Iniziati San Marino del Libro genealogico si suddividono in sezioni corrispondenti a ciascuna delle razze riconosciute e descritte dalle Norme tecniche.

Art. 7

Il Libro Origini San Marino (LOSM) è il registro nel quale vengono iscritti i cani di razza.

Possono essere iscritti al Libro Origini San Marino:

- a) i cani nati a San Marino da genitori iscritti nel Libro Origini San Marino;
- b) i cani iscritti ad un Libro genealogico straniero riconosciuto dalla Federazione Cinologica Internazionale (F.C.I.) come equivalente al Libro Origini San Marino e di proprietà di persone fisiche fiscalmente residenti a San Marino;
- c) i cani i cui ascendenti per almeno tre generazioni siano stati iscritti al Registro Iniziati San Marino ed in possesso dei requisiti previsti.

Art. 8

Il Registro Iniziati San Marino (RISM) è il registro nel quale vengono iscritti i cani dei quali non risulti l'origine impura e che rivelino i caratteri di tipicità tali da farli ritenere di pura razza.

Possono essere iscritti al Registro Iniziati San Marino:

- a) i cani di ignota ascendenza (capostipiti), di razza estera, in possesso dei requisiti previsti.
- b) i cani di razza estera figli di fattrici iscritte al RISM e di stalloni iscritti al LOSM o Libro estero equivalente;
- c) i cani di razza estera figli di fattrici iscritte al LOSM e di stalloni iscritti al RISM.;
- d) i cani di razza di San Marino figli di fattrici iscritte al RISM e di stalloni iscritti al RISM.

Art. 9

I soggetti nati da una fattrice di proprietà di una persona fisica residente a San Marino potrebbero essere sottoposti, a campione, a visita di controllo entro 60 giorni dalla nascita da parte di un incaricato KCSM munito di tessera di riconoscimento.

I soggetti nati da una fattrice di proprietà di una persona fisica residente a San Marino vengono identificati in modo permanente entro i termini e modalità previsti dalla normativa vigente nella Repubblica di San Marino mediante applicazione obbligatoria di microchip (67406 . . .). È considerato valido ai fini identificativi del Libro genealogico il marchio eventualmente già apposto e certificato dall'Autorità sanitaria nell'ambito dei programmi di lotta al randagismo.

I soggetti iscritti in un Libro genealogico estero riconosciuto dalla F.C.I. e trasferiti a San Marino in modo definitivo da Paesi Membri dell'Unione Europea e da Paesi Terzi mantengono il loro marchio identificativo originale. In assenza di marchio identificativo detti soggetti devono essere identificabili mediante apposizione di un microchip o altro strumento di identificazione approvato entro 30 giorni dalla loro definitiva introduzione a San Marino.

Art. 10

Ai fini di un più sicuro controllo dell'identità dei soggetti, nonché per verificarne la compatibilità della paternità dichiarata, il KCSM potrà in qualunque momento far effettuare prelievi di campioni biologici dai soggetti iscritti per sottoporli alle analisi decise dal KCSM medesimo.

Art. 11

Documenti del Libro Genealogico.

Per il funzionamento del Libro Genealogico sono previsti, oltre ai registri di cui all'art.7, i seguenti documenti predisposti dal KCSM:

- a) Certificato genealogico per i soggetti iscritti al LOSM.;
- b) Certificato d'iscrizione per i soggetti iscritti al RISM.

Art. 12

Il Certificato genealogico o il Certificato d'iscrizione vengono rilasciati all'allevatore che ne faccia richiesta nei modi previsti. Per lo stesso soggetto è rilasciato un solo Certificato di iscrizione. Su richiesta motivata dell'allevatore può essere rilasciato un secondo Certificato genealogico o d'iscrizione sul quale verrà stampata in evidenza la parola 'DUPLICATO'.

Sul Certificato genealogico e sul Certificato di iscrizione vengono registrati il nome dell'allevatore e, progressivamente, i nomi degli eventuali successivi proprietari. La richiesta di rilascio del Certificato genealogico o del Certificato di iscrizione, ovvero la richiesta di registrazione del passaggio di proprietà su detti certificati costituisce domanda di iscrizione al Registro di cui all'art. 6 e comporta pertanto l'accettazione da parte dell'allevatore o del proprietario richiedente di tutti gli obblighi previsti dal presente Disciplinary.

Art. 13

Obblighi degli allevatori e funzionamento del Libro Genealogico

Gli allevatori ed i proprietari iscritti ai Registri di cui all'art. 6 sono tenuti a comunicare all'Ufficio Centrale del KCSM tutte le inseminazioni, le nascite, gli acquisti, le morti, le cessioni, i furti e gli smarrimenti di soggetti iscritti di loro proprietà secondo le modalità prescritte dal KCSM.

Art. 14

L'allevatore di soggetti iscritti al Libro genealogico si impegna:

- a) ad osservare il presente Disciplinary e le relative Norme tecniche di attuazione;
- b) ad ottemperare alle disposizioni dell'Ufficio del Libro genealogico;
- c) a fornire agli organi competenti del Libro genealogico chiarimenti e notizie riguardanti i soggetti iscritti;
- d) a consentire il prelievo di campioni biologici dei propri cani per l'effettuazione delle analisi di cui all'art. 10.

Art. 15

Per infrazioni agli obblighi di cui ai precedenti articoli 13 e 14, gli allevatori ed i proprietari iscritti al Registro di cui all'art. 6 sono passibili dei seguenti provvedimenti:

- a) ammonimento;

- b) annullamento dell'iscrizione di determinati soggetti;
 - c) sospensione dal Registro degli allevatori e dei proprietari di cui all'art. 6;
 - d) radiazione dal Registro degli allevatori e dei proprietari di cui all'art. 6;
 - e) denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi di frode,
- Tutti i precedenti provvedimenti del presente articolo sono disposti e deliberati dal KCSM.

Art. 16

Registri, certificato e moduli, nonché gli atti in genere del Libro genealogico hanno valore ufficiale. Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne faccia uso indebito è perseguito a norma di legge.

Ai fini del presente disciplinare, per residenza fiscale si intende quella stabilita con Decreto 22 marzo 2005 n. 42 della Repubblica di San Marino

San Marino, 24 gennaio 2022